

39938 / 14



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Nicola Milo - Presidente -
Giovanni Conti - Relatore -
Anna Petruzzellis
Pierluigi Di Stefano
Alessandra Bassi

Sent. n. sez. 1237

CC- 09/07/2014

R.G.N. 11023/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barri Stefano, nato a Morbegno il 21/07/1969

avverso il provvedimento del 09/12/2013 del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Sondrio

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso *de plano*, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta proposta
dall'avv. Gabriele Redaelli nella qualità di difensore di Stefano Barri, imputato nel
procedimento n. 3324/12 RGNR, di ordinare, a norma dell'art. 269, comma 2,

cod. proc. pen., la distruzione della documentazione relativa a tutti i messaggi di testo intercorsi tra utenze cellulari sottoposte a intercettazione ("SMS") aventi contenuto strettamente personale e di nessun rilevanza a fini di indagine.

Il G.i.p. rilevava che un provvedimento di distruzione poteva essere adottato solo dopo che si fosse proceduto alla trascrizione dei dati intercettati a norma dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., e che comunque difettava la sua competenza funzionale dal momento che nel frattempo era stato emesso decreto che dispone il giudizio.

2. Avverso detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2013, il predetto difensore di Stefano Barri ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due profili.

In primo luogo, si osserva che la cancellazione di tutte le comunicazioni di natura privata e di nessun interesse per le indagini può prescindere dalla previa procedura di trascrizione delle comunicazioni intercettate (che nella specie non era stata effettuata per mera inerzia del Pubblico Ministero nell'attività doverosa di deposito delle registrazioni) quando, come nella specie, si tratti di messaggi "SMS" il cui contenuto sia stato compiutamente trascritto nei "brogliacci", e, con riferimento alle conversazioni telefoniche, quando la loro scabrosa natura esclusivamente privata emerga indiscutibilmente dalla sintesi operata dai verbalizzanti.

In secondo luogo, si osserva che, come affermato dalla univoca giurisprudenza, e contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la competenza ad emettere il provvedimento di distruzione di cui all'art. 269, comma 2, cod. proc. pen., spetta al giudice che ha autorizzato (o convalidato) le intercettazioni, e quindi nella specie al G.i.p. del Tribunale di Sondrio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini qui precisati.

2. Va premesso che in data 7 novembre 2013, il difensore di Stefano Barri aveva rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, che aveva emesso il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni di comunicazioni nel procedimento a carico del suo assistito, una richiesta diretta, ex art. 269, comma 2, cod. proc. pen., alla distruzione della documentazione di tutto il materiale irrilevante ai fini del procedimento, facendo peraltro presente che mentre il contenuto delle conversazioni telefoniche avente carattere privato



non era stato riportato nei "brogliacci" di ascolto, nei quali si dava solo conto di tale natura, al contrario era accaduto per alcuni "SMS", il cui contenuto, strettamente personale e lesivo - ove diffuso - della sfera di riservatezza, era stato completamente trascritto.

Si deve dunque dedurre che la richiesta era diretta esclusivamente alla distruzione dei supporti informatici e della relativa riproduzione cartacea di tali "SMS", i soli dei quali si lamentava la riproduzione integrale nei "brogliacci".

3. Con il provvedimento impugnato il G.i.p. ha, da un lato, denegato la propria competenza funzionale all'adozione di tale provvedimento, sulla base della considerazione che la sua funzione si era esaurita con l'emissione del decreto che dispone il giudizio; dall'altro, ha osservato che il provvedimento di distruzione sollecitato potrebbe essere adottato solo successivamente alle operazioni di trascrizione delle intercettazioni di cui all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., che nella specie non erano state ancora effettuate.

4. Va al riguardo osservato, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini del procedimento è il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni e non quello che procede all'atto della formulazione della richiesta (*ex aliis*, Sez. 6, n. 40957 del 16/07/2008, Recchi, Rv. 241320; Sez. 1, n. 5939 del 20/11/1995, dep. 1996, Stasi, Rv. 203558; Sez. 1, n. 1364 del 30/03/1993, Grosoli, Rv. 194010).

Ne deriva che illegittimamente il G.i.p. di Sondrio, con il provvedimento impugnato, ha denegato la propria competenza a provvedere sulla richiesta sul rilievo che il procedimento era passato ad altra fase, con ciò, si ritiene, sulla base di una distorta applicazione del diverso principio circa la incompetenza funzionale, in caso di passaggio di fase, all'adozione del provvedimento in ordine alla trascrizione, mediante le forme della perizia, delle registrazioni, di cui all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. (su cui, tra le altre, v. Sez. 4, n. 3347 del 01/12/2009, dep. 2010, Cantarelli, Rv. 246391).

5. In secondo luogo, se è vero che il provvedimento in questione può in linea di massima essere emesso solo dopo che si sia provveduto, nel contraddittorio tra le parti, all'ascolto dei contenuti delle intercettazioni e allo stralcio di quelle ritenute irrilevanti, a norma dell'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 1759 del 30/04/1997, Tosti, Rv. 208651), nulla osta a che in mancanza di tale previo adempimento - di regola funzionale, come detto, alla

gg

formalità della trascrizione delle intercettazioni - il G.i.p. provveda, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l'esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni, come appunto è stato dedotto essere avvenuto nella specie con riferimento al contenuto degli "SMS" (che non si "ascoltano" ma si "leggono"), il solo del quale - si è sopra precisato - è stata effettivamente chiesta la distruzione nell'interesse di Stefano Barri.

6. Consegue che il provvedimento in epigrafe, illegittimamente emesso *de plano*, senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen., cui devono partecipare tutti i soggetti interessati (v. Sez. 3, n. 24832 del 13/03/2013,, Vasciarelli, Rv. 255456; Sez. 6, n. 5904 del 05/02/2007, Guidi, Rv. 236179) - da ciò derivandone per ciò solo la impugnabilità dello stesso - deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso; dovendosi provvedere nuovamente da parte del G.i.p. di detto Tribunale, nel contraddittorio delle parti, a decidere sulla richiesta formulata nell'interesse di Stefano Barri, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sondrio per l'ulteriore corso.

Così deciso il 09/07/2014.

Il Consigliere estensore
Giovanni Conti



Il Presidente
Nicola Milo

